

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, CATANOSO GENOESE, CIRACÌ, FABRIZIO DI STEFANO,
RICCARDO GALLO, ALBERTO GIORGETTI, RUSSO**

Misure per contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari, adozione del codice di educazione alimentare e introduzione del relativo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado nonché disposizioni per favorire la cessione di scarti alimentari ai consorzi agrari costituiti in società cooperative

Presentata il 24 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende allinearsi alle disposizioni legislative recentemente introdotte in Francia, prevedendo una serie di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari nel nostro Paese, con l'auspicio che tali misure possano determinare un definitivo azzeramento del fenomeno. Nel corso della presente legislatura, il Parlamento ha affrontato attraverso numerose iniziative legislative il complesso fenomeno, che rappresenta uno dei principali paradossi globali, al fine di prevedere una serie di linee guida e di interventi mirati, all'in-

terno della filiera agroalimentare, per ottimizzare la produzione e il consumo alimentari e le possibili soluzioni. In considerazione della condivisibile attenzione mediatica non solo a livello nazionale, ma anche europeo, sia sociale che etica, la questione degli sprechi alimentari riveste un'importanza economica in quanto, oltre allo sperpero di risorse ambientali utilizzate per produrre beni che poi vanno persi, vi è un costo per la collettività derivante dai prodotti sprecati che diventano rifiuti. A tale fine, la presente iniziativa legislativa riprende le finalità già individuate dalla legge francese denomi-

nata « *Loi Macron* » e promossa da Arash Derambarsh, consigliere comunale di Courbevoie, a nord-ovest di Parigi, che sostanzialmente istituisce, per i supermercati di dimensioni superiori a 400 metri quadrati, il reato di spreco alimentare. Non sarà più possibile, pertanto, per gli esercizi commerciali della grande distribuzione organizzata, che vendano prodotti alimentari, smaltire l'invenduto trasformandolo in rifiuto quando ancora edibile, pratica purtroppo comune a molti rivenditori, specialmente di grandi dimensioni. Sarà quindi obbligatorio, per essi, stipulare accordi o convenzioni con organizzazioni non governative, con enti *no profit* o con enti di beneficenza che si occupano di distribuzione di alimenti ai soggetti indigenti, affinché consegnino prodotti alimentari ancora consumabili essendo in prossimità della data di scadenza, ma non acquistati, che solitamente sono distrutti. Sono previste sanzioni amministrative fino a 75.000 euro e la reclusione fino a due anni di carcere in caso di mancata stipulazione di accordi o convenzioni per la cessione dei prodotti agli enti citati e nelle ipotesi in cui i supermercati continuino a distruggere prodotti alimentari considerati non più vendibili, ma comunque consu-

mabili. Inoltre, a livello didattico e culturale, si prevede l'adozione del codice di educazione alimentare, che impone di integrare la lotta contro gli sprechi alimentari nel percorso scolastico. Sono altresì previste misure agevolative fiscali in favore dei supermercati che effettuano donazioni alimentari, mediante la stipulazione di accordi o convenzioni degli enti citati, la maggior parte dei quali non dispone di celle frigorifere di grandi dimensioni per la conservazione dei prodotti alimentari. Infine, si stabilisce che i prodotti alimentari non più consumabili devono essere utilizzati per fini agricoli, attraverso accordi con i consorzi, affinché si possa trasformare il cibo (non più commestibile) in compostaggio da campo o in energia, attraverso processi di metanizzazione. In definitiva, si ritiene che la presente proposta di legge abbia spunti di interesse per diversi motivi, ma soprattutto perché finalmente offre una risposta istituzionale a un problema di estrema gravità, rispetto al quale le discussioni pubbliche possono anche essere condivisibili e importanti, ma che, tuttavia, necessita di interventi di tipo politico e normativo diretto, proprio come è avvenuto poche settimane fa in Francia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto, finalità e definizione).

1. La presente legge reca disposizioni, per contrastare il fenomeno degli sprechi alimentari prevedendo il divieto di distruzione dei prodotti alimentari in eccedenza da parte degli esercizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso della grande distribuzione organizzata, definita ai sensi del comma 3, della grande distribuzione organizzata, nonché misure per diffondere l'educazione alimentare.

2. Nell'ambito degli interventi di sostegno per la riduzione degli sprechi e per il potenziamento dell'assistenza alimentare ai soggetti indigenti stabiliti dalla legislazione vigente, la presente legge prevede altresì misure volte a incentivare la donazione di alimenti in favore dei medesimi soggetti indigenti da parte degli esercizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso della grande distribuzione organizzata nonché disposizioni in favore dei consorzi agricoli.

3. Ai fini di cui alla presente legge, per grande distribuzione organizzata si intendono gli esercizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso dotati di una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati.

ART. 2.

(Divieto di distruzione dei prodotti alimentari in eccedenza della grande distribuzione organizzata).

1. A partire dal 1° gennaio 2016 è fatto divieto agli esercizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso della grande distribuzione organizzata, operanti nel settore alimentare, di distruggere ogni tipo di alimento, confezionato o no, il cui termine di consumo risulta prossimo alla data di scadenza indicata o che è rimasto invenduto.

2. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore a due anni.

ART. 3.

(*Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155*).

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Accordi e convenzioni*). —
1. Al fine di incentivare la cessione di prodotti alimentari, ritirati dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali, ma ancora idonei all'alimentazione umana, i titolari di esercizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati operanti nel settore alimentare stipulano accordi o convenzioni con le organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, con le organizzazioni non governative e con enti di beneficenza che operano nella distribuzione di alimenti agli indigenti.

2. In caso di mancata stipulazione degli accordi o convenzioni di cui al comma 1, ai titolari degli esercizi di cui al medesimo comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 35.000 a 75.000 euro. Ai medesimi titolari, in caso di distruzione di prodotti alimentari prima della relativa data di scadenza, accertata dalle autorità competenti, si applica, altresì, la pena della reclusione non inferiore a due anni »;

b) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « mediante accordi con il settore della grande distribuzione organizzata ».

ART. 4.

(*Linee guida*).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida nazionali e le modalità per la regolamentazione della cessione dei prodotti alimentari nella grande distribuzione organizzata ai sensi della medesima legge.

ART. 5.

(Codice di educazione alimentare).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il codice di educazione alimentare, avente la finalità di promuovere la conoscenza di modelli di consumo alimentare sani, sostenibili e responsabili, nonché di contrastare lo spreco di prodotti alimentari, in attuazione del diritto all'accesso al cibo a livello nazionale e internazionale.

2. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, l'insegnamento del codice di educazione alimentare è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con le modalità determinate da un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Agevolazioni fiscali in favore della grande distribuzione organizzata e per l'acquisto di celle frigorifere delle organizzazioni caritatevoli).

1. Ai titolari di reddito d'impresa che svolgono attività professionale nel settore alimentare della grande distribuzione organizzata è concesso un credito d'imposta, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di stipu-

lazione degli accordi o delle convenzioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 25 giugno 2003, n. 155, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 » fino a: « *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi di energia » e le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 2, le parole: « strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 304 milioni di euro per l'anno 2016, in 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, in 608 milioni di euro per l'anno 2019 e in 204 milioni di euro per l'anno 2020 ».

3. Alle organizzazioni e agli enti di cui all'articolo 1-*bis* della legge 25 giugno 2003, n. 155, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'acquisto di grandi frigoriferi di classe non inferiore alla classe A, finalizzati alla conservazione dei prodotti alimentari ri-

cevuti in donazione dalle imprese della grande distribuzione organizzata. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

ART. 7.

*(Cessione di prodotti alimentari
in eccedenza ai consorzi agrari).*

1. I prodotti alimentari in eccedenza di cui all'articolo 2 ritirati dalla vendita in quanto non più conformi ai requisiti aziendali e considerati non più idonei all'alimentazione umana dal punto di vista igienico-sanitario sono ceduti ai consorzi agrari, costituiti in società cooperative, disciplinate dalle disposizioni degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, per essere trasformati in compostaggio in ambito rurale, attraverso processi di metanizzazione, al fine di ripristinare e di mantenere la fertilità organica dei suoli nonché di recuperare e di valorizzare residui di natura organica, in particolare gli scarti provenienti dalle colture agricole biologiche e le deiezioni zootecniche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi agrari, sono stabiliti le modalità e i criteri per la cessione dei prodotti alimentari in eccedenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00



17PDL0032890